

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 36358	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: Pena condonata				
Quantum: Euro 300,00 di multa				
Gradi precedenti				
1° Grado: Con sentenza del 19/11/2008 il Tribunale di Torino assolveva T.V. (e M.R.) per il delitto di cui all'art. 590 c.p. per lesioni aggravate.				
2° Grado: Con sentenza del 18/12/2009 la Corte di Appello di Torino riformava la pronuncia di primo grado, condannando l'imputato T. alla pena di Euro 300 di multa (pena condonata) ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Mentre provvedeva al trasporto di una cassetiera metallica da un ufficio ad un altro, sito in una diversa scala del palazzo, all'atto di scendere alcuni scalini, scivolava e si procurava una grave lesione al polso destro (sezione dei tendini flessori del radiale del carpo, con un'inabilità di circa un anno), in quanto il braccio infilato all'interno del vano di un cassetto rimaneva ivi intrappolato e lacerato durante la caduta. Vi è da precisare che non era stato fornito di mezzi meccanici per il trasporto, guanti di sicurezza e scarpe antiscivolo.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48 disciplina gli obblighi del datore di lavoro nella movimentazione manuale dei carichi, prevedendo in via generale che egli deve disporre misure organizzative necessarie o ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, è necessario che egli adotti misure organizzative necessarie, ricorra ai mezzi appropriati o fornisca ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Infine, secondo il disposto del comma 4, il datore deve valutare le condizioni di sicurezza del lavoro e adottare di conseguenza misure idonee a ridurre i rischi. In ogni caso, anche

a volere, in via ipotetica, ritenere la presenza di valide deleghe, va ricordato che il datore di lavoro (nel caso di società, il legale rappresentante) in quanto titolare primario della posizione di garanzia in materia di sicurezza, non può dismettere totalmente tale posizione e conserva pur sempre obblighi di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza. Se si riscontra una disorganizzazione complessiva del lavoro, di cui non può non attribuirsi la responsabilità alla scarsa opera di vigilanza del datore di lavoro, ne deriva che, colpevolmente, con le sue omissioni, ha fornito un contributo causale alla verificazione dell'evento dannoso.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500 oltre accessori come per legge.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.